Originale

COMUNE DI COSTA DE' NOBILI

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.29 DEL 28/12/2022

OGGETTO: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D. LGS.19.08.2016 NR 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017, NR. 100: APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **quindici** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Boschetti Luigi Mario - Presidente	Sì
2. Fabbris Marco - Vice Sindaco	Sì
3. Pezzoni Alessia - Consigliere	Sì
4. Modignani Luigi - Consigliere	Sì
5. Ghioni Gianluca - Consigliere	Sì
6. Cuticchia Ester - Consigliere	No
7. Pezzoni Franco - Consigliere	Sì
8. Boschetti Alessio Aurelio Valerio - Consigliere	Sì
9. Carianni Marina - Consigliere	No
10. Gaudenzi Ivan - Consigliere	No
11. Caffi Massimo - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Stefano Caressa** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Boschetti Luigi Mario** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D. LGS.19.08.2016 NR 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017, NR. 100: APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. l) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1e 2;
  d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con delibera consiliare n. 27 del 30.09.2017, stabilendo di non alienare alcuna delle partecipazioni possedute, in quanto tutte soddisfano le previsioni del TUSP e sono funzionali all'offerta di servizi del Comune alla collettività;

DATO ATTO, infatti, che le società partecipate dal Comune di Costa de' Nobili:
1. hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. l, T.U.S.P., e

soddisfano la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria anche in considerazione della gestione, controllata dall'Ente, del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. sono riconducibili alle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P. e sono perfettamente efficienti, sia dal punto di vista tecnico-organizzativo che sotto l'aspetto economico-finanziario;

DATO ATTO che in linea con le disposizioni del predetto Testo unico viene monitorata l'efficiente gestione delle partecipazioni dell'Ente, assicurando la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che il Comune di Costa de' Nobili ha deliberato di mantenere le partecipazioni elencate nell'allegato A alla delibera C.C. n. 27/2017 in quanto le società partecipate:
- producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Costa de' Nobili alle quali l'Ente ha affidato detti servizi;
- sulle stesse è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016,
- esse rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3) pur potendo rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto in corso d'anno le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 20 del TUSP che fa obbligo alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni entro il 31 dicembre di ogni anno, provvedendo alla sua trasmissione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente per territorio;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 prot.3201/2021;

CONSIDERATA l'urgenza di adempiere alla scadenza prevista dalla normativa in oggetto;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, tecnico-amministrativa e contabile di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Con VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di ottemperare gli obblighi di cui all'art. 20 comma 1 del TUSP, approvando l'allegata relazione;

2. di incaricare i competenti uffici comunali della trasmissione della presente alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia nonché a tutte le partecipate dal Comune con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, del TUSP.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2021, entro il termine ultimo del 31.12.2022, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI COSTA DE' NOBILI

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28/12/2022

OGGETTO: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D. LGS.19.08.2016 NR 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017, NR. 100: APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Costa De' Nobili, lì 07/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tremonte Carla

COMUNE DI COSTA DE' NOBILI

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28/12/2022

OGGETTO: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D. LGS.19.08.2016 NR 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017, NR. 100: APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Costa De' Nobili, lì 07/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tremonte Carla

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Boschetti Luigi Mario

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Caressa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 12 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/01/2023 al 24/01/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Costa De' Nobili, lì 09/01/2023

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Caressa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 19/01/2023

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Costa De' Nobili, lì 19/01/2023

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Caressa

COMUNE DI COSTA DE' NOBILI - Prot 0003511 del 12/12/2022 Tit IV Cl 1 Fasc

COMUNE DI COSTA DE' NOBILI
(PROVINCIA PAVIA)

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 NR 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017, NR. 100 - APPROVAZIONE.

Il Revisore Unico dei Conti Dott. Piero Mussida, nominato con delibera consiliare n. 16 del 24/05/2022,

premesso

- che il Servizio Ragioneria ha trasmesso la proposta di delibera sopra descritta;

visti

- l'art. 4 comma 2 del decreto-legislativo n. 175/2016:

  "*Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:*
  a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.";

- l'art. 239 comma 1 lettera "b" n. 3) del decreto-legislativo n. 267/2000;
- l'aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle società partecipate – analisi situazione al 31/12/2021;

COMUNE DI COSTA DE' NOBILI - Prot 0003511 del 12/12/2022 Tit IV Cl 1 Fasc

COMUNE DI COSTA DE' NOBILI
(PROVINCIA PAVIA)

tenuto conto

- del parere di regolarità contabile ex articoli 49 e 147-bis Tuel;
- del parere di regolarità tecnica ex art. 49 Tuel;

rilevato

- che le partecipazioni dirette detenute dal Comune di Costa Dè Nobili sono riferibili a società aventi i requisiti di mantenimento specificati nella suddetta normativa, come illustrato nella relazione di aggiornamento al Piano di razionalizzazione delle società partecipate;

esprime

- parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di delibera in oggetto.

Casalpusterlengo, 7/12/2022

IL REVISIONE UNICO
Dott. Piero Mussida
(firma digitale)

Firmato digitalmente da:
MUSSIDA PIERO JUNIOR
Firmato il 07/12/2022 16:39
Seriale Certificato: 18841828
Valido dal 19/06/2020 al 19/06/2023
InfoCert Firma Qualificata 2